

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCERNENTE LE MODALITA' E I CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
RIMBORSI SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI E
SOCIALI DI ALTA RILEVANZA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 12, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 2, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli articoli 12 e 26;

RITENUTO necessario provvedere alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei rimborsi di cui al predetto articolo 2, comma 3;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art. 1

Soggetti che possono presentare richiesta di rimborso spese.

1. Sono ammessi a presentare richiesta di rimborso parziale delle spese sostenute per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza i soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalità di lucro, operanti sul territorio nazionale.
2. I soggetti richiedenti non devono aver subito pronunce di condanna per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Art. 2

Requisiti dei progetti per l'ammissione al rimborso spese.

1. I progetti ammissibili al rimborso spese devono avere i seguenti requisiti:
 - a) non devono avere finalità lucrative;
 - b) devono essere di alta rilevanza culturale o sociale.
2. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), è desumibile sulla base dei seguenti elementi:
 - a) l'alto rilievo istituzionale, culturale e sociale degli altri soggetti, ove esistenti, comunque coinvolti nel progetto;
 - b) l'impatto territoriale e/o sociale del progetto e i positivi riflessi sulle

comunità territoriali direttamente coinvolte;

c) i meriti e i riconoscimenti acquisiti dal progetto consistenti, a titolo esemplificativo, in giudizi positivi formulati dalla critica e dagli organi di stampa specializzata, apprezzamenti e segnalazioni di personalità riconosciute a livello nazionale, attestazioni di merito da parte di esperti, accademici, enti, organismi, istituzioni di varia natura;

d) l'aver ottenuto la concessione dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e/o del patrocinio di Ministeri e/o degli enti territoriali di riferimento;

e) l'innovatività e/o l'alto rilievo scientifico del progetto;

f) la sostenibilità sociale, ambientale ed economica del progetto.

Art. 3

Modalità di determinazione ed erogazione del rimborso spese.

1. La determinazione di contribuire finanziariamente al progetto è assunta con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata nel quale è stabilito anche il limite delle spese rimborsabili.

2. Il rimborso è erogato con provvedimento del Segretario generale o del Capo della Struttura generale competente, a seguito della presentazione della rendicontazione contabile delle entrate e delle spese di progetto, con specifica indicazione dei finanziamenti pubblici riconosciuti e della produzione di copia delle fatture delle spese sostenute, corredate dalla documentazione necessaria a comprovarne l'avvenuto pagamento. Il rimborso è erogato tenendo conto anche dei contributi pubblici riconosciuti successivamente alla data di presentazione della richiesta.

Art. 4

Modalità di presentazione delle richieste di rimborso.

1. L'istanza deve essere presentata, anche in via telematica, con firma autografa del legale rappresentante dell'ente richiedente e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia di un documento d'identità dell'interessato.

2. Alla richiesta sono allegate:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente richiedente;
- b) relazione illustrativa relativa a finalità, ambito e contenuto del progetto, con specifica indicazione, ove esistenti, dei partner di progetto;
- c) budget attestante il costo complessivo del progetto con l'indicazione delle singole voci di entrata e di spesa;
- d) elenco degli eventuali contributi pubblici già riconosciuti.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto dall'art. 6, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, la richiesta deve indicare le coordinate bancarie o postali del conto intestato all'ente richiedente, sul quale effettuare il versamento dell'eventuale rimborso spese.

Art. 5

Determinazioni delle Autorità politiche delegate.

1. Le Autorità politiche delegate provvedono con proprio atto alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di rimborsi di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 citato in premessa nelle materie di propria competenza. In assenza di tali determinazioni si applicano i criteri stabiliti nella presente direttiva.

Art. 6
Pubblicità.

1. La presente direttiva è pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, www.governo.it.

La presente direttiva è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri